25-MAG-2023
da pag. 1-23 /foglio 1

ItaliaOggi

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

L'alluvione sospende i debiti

Moratoria fino a 12 mesi sui finanziamenti Sace. Slittano al 20 novembre 2023 i pagamenti tributari dei prossimi quattro mesi. Rottamazione, proroga di tre mesi

Sace spa concederà alle imprese colpite dall'alluvione una moratoria fino a 12 mesi sui finanziamenti assistiti da Garanzia Italia e Garanzia SupportItalia. Slittano al 20 novembre 2023 i pagamenti ed adempimenti in scadenza dal 1 maggio al 31 agosto. Per la rottamazione prevista una proroga generalizzata delle scadenze di 3 mesi, sia per la presentazione delle istanze di adesione, sia per i pagamenti.

Pagamici e Mandolesi a pag. 23

Slittano al 20 novembre i pagamenti e gli adempimenti della tregua fiscale in scadenza entro il 31/8 per i residenti nei comuni colpiti dall'inondazione

Il decreto alluvione sospende (anche) la tregua fiscale per i residenti nei comuni colpiti: slittano al 20 novembre 2023 i pagamenti ed adempimenti in scadenza dal 1 maggio al 31 agosto.

Per la rottamazione è prevista una proroga generalizzata delle scadenze di tre mesi, sia per la presentazione delle istanze di adesione, il cui termine per gli invii passa dal 30 giugno al 30 settembre, sia per i pagamenti, con la prima e seconda rata attualmente scadenti il 31 ottobre e 30 novembre 2023 che passano rispettivamente al 31 gennaio e 28 febbraio 2024.

Lo stop ai pagamenti con rientro il 20 novembre interesserà la sanatoria degli avvisi bonari e le rate dell'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (compreso il ripescaggio degli accertamenti e avvisi a rate previsto dal decreto 34/2023).

Sospesi anche i versamenti per la regolarizzazione delle rate omesse (successive alla prima) relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione ed a seguito di conciliazioni.

Come specificato chiaramente all'art. 1, comma 8 del decreto alluvione, i versamenti sospesi andranno corrisposti entro il 20 novembre prossimo senza l'applicazione di interessi o sanzioni e non si procederà al rimborso di quanto già versato.

Rottamazione completamente differita di 3 mesi. Nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni sotto emergenza sono prorogati di 90 giorni le scadenze previsti dai commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 dell'articolo 1 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023). I citati commi della legge di bilancio sono quelli che disciplinano termini e obblighi della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, per la precisione, la scadenza dei pagamenti (comma 232), il momento di applicazione degli interessi (comma 233), la data ultima per aderire alla sanatoria con la presentazione della domanda e correlata possibilità di sostituire ed integrare istanze già trasmesse (commi 235 e 237) ed il termine per l'agenzia delle entrate riscossione per l'invio della comunicazione delle somme dovute (comma 241).

In caso di opzione per il pagamento delle somme dovute in modalità dilazionata, il differimento generalizzato di tutte le scadenze di 3 mesi avrà l'effetto di prolungare il piano rate al 2028 rispetto all'ultima rata prevista attualmente per il 30 novembre 2027.

In stand-by la definizione degli avvisi bonari. La sospensione avrà l'impatto maggiore sicuramente sulla definizione agevolata degli avvisi bonari, sia quelli di nuova emissione sia quelli attualmente in dilazione.

La disposizione in commento disciplinata all'art. 1, co. da 153 a 159 della legge 197/2022 concede la possibilità ai contribuenti di corrispondere con sanzioni ridotte (principalmente dal 10% al 3%) le comunicazioni di irregolarità non ancora scadute all'1/01/2023 ovvero recapitate successivamente alla detta data. Rientrano nella definizione le comunicazioni emesse ai sensi dell'art. 36-bis del dpr 600/73 e art. 54-bis del dpr 633/72 relative periodi d'imposta in corso al 31/12/2019, al 31/12/2020 e al 31/12/2021 per le quali il termine di pagamento non risultava ancora scaduto al 1 gennaio 2023, ed anche quelle riferite a qualsiasi annualità ed in corso di regolare dilazione ai sensi dell'art. 3-bis del dlgs 462/97 requisito che va riscontrato sempre in data 1 gennaio 2023 e con effetto solo sugli importi ancora da corrispondere.

Giuliano Mandolesi

© Riproduzione riservata

Superficie 44 %

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1763 - T.1674